

*tia vel remissione condemnetur in pœna statuta. Et similiter aliquis Judæus non possit tenere Scholam alicujus ludiartis, vel doctrine, vel ballandi, vel cantandi, vel sonandi, vel docere aliter in civitate nostra, sub pœna Ducat. 50, & standi sex menses in carceribus. Liceat tamen illis mederi.* Si raddoppiò pure la pena a quelli, i quali avessero commercio con donna Cristiana. Dal quale Decreto chiaramente si vede, che il non portare la O rendeva gli Ebrei più baldanzosi, e faceva che più difficilmente dalle donne di partito e simili fossero per tali riconosciuti. Ed io credo, che la reservazione del caso di commercio cogli infedeli da questo abbia prese le mosse.

911) Gli Ebrei quantunque scacciati dal domicilio in Venezia, vedonsi però soggiornare in altre Città dello Stato: e convien dire, che le loro usure e altri mali da essi commessi fossero causa della loro espulsione da parecchie Città suddite, le quali instarono e ottennero di non averli. Così nel 1453, e 1486, furono esclusi da Vicenza: nel 1409, e 1509, da Treviso: nel 1479, da Bergamo: nel 1463, da Brescia: nel 1479, eziandio dalla Riviera di Salò, ma non mi è noto l'anno in cui furono esclusi da Belluno.

912) Aggiugnevansi a questi scandalosi portamenti degli Ebrei onde farli escludere da varj luoghi, eziandio gli scrupoli nati in molte Città d'Italia, le quali dibattevano, se fossero lecite le Condotte degli Ebrei per le usure; la qual cosa con suo scritto negava tra gli altri quel celebre Celso, di cui può vedersi il Fabricci, *Bibl. med. & inf. latin.*